



**REGOLAMENTO
SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI
COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA
DELL'ARET PUGLIAPROMOZIONE**

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Presupposti e condizioni per il conferimento degli incarichi
- Art. 3 – Requisiti soggettivi richiesti
- Art. 4 – Tipologia di incarichi e contratti
- Art. 5 – Procedura di interpello interno

CAPO II – SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA

- Art. 6 – Procedura comparativa per titoli e colloquio
- Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda
- Art. 8 - Commissione e procedura di valutazione
- Art. 9 – Validità della graduatoria
- Art. 10 - Conferimento dell'incarico, verifiche e pubblicazioni

CAPO III – Disposizioni finali

- Art. 11 - Informativa sulla privacy
- Art. 12 – Pubblicazione e trasmissione del Regolamento. Abrogazioni.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché in ossequio alle Linee Guida della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei conti in materia di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità,
2. La disciplina ivi prevista riguarda gli incarichi conferiti a persone fisiche in base a contratti di lavoro autonomo, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2222 e 2238 del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
 - b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e di valutazione, nonché gli incarichi relativi ai componenti le commissioni di gara e di concorso;
 - c) le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - d) gli incarichi, conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio dell'Agenzia e alla consulenza tecnica di parte;
 - e) gli affidamenti dei servizi di consulenza, studio, ricerca, effettuati ai sensi della normativa del D.Lgs. 36/2023 e [ss.mm.ii.](#), salva la clausola antielusiva;

Art. 2 – Presupposti e condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi individuali di cui al presente regolamento possono essere conferiti per esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, al ricorrere dei seguenti presupposti:
 - a) la finalità della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'Agenzia secondo un fabbisogno determinato da obiettivi specifici;
 - b) deve essere stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno oppure, pur sussistendo tali figure, accertare l'impossibilità concreta di garantire la prestazione nei tempi richiesti;
 - c) la prestazione deve caratterizzarsi per la temporaneità e la elevata qualificazione della professionalità richiesta;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
2. Il ricorso a incarichi di collaborazione professionale o consulenza per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa.
3. L'incarico deve essere affidato ad un soggetto in grado di garantire diligenza, perizia e professionalità propria della categoria di appartenenza, con obbligo di riservatezza e nel rispetto della normativa sulla riservatezza e sul segreto d'ufficio.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo del compenso annuale per uno stesso prestatore non potrà superare quello dei dirigenti in servizio.

5. L'affidamento di incarichi esterni senza il rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
6. Agli incaricati esterni non possono essere affidati, per nessun motivo, compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, né essere ascritte agli stessi, neppure di fatto, le attribuzioni tipiche dei funzionari e dei dirigenti dell'Agenzia.

Art. 3 - Requisiti soggettivi richiesti

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, intendendosi come tale quella conseguita con un diploma di laurea in base all'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 oppure laurea specialistica o magistrale.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di professionisti iscritti in ordini o albi o che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
3. In ogni caso è requisito imprescindibile la maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico che deve essere rigorosamente accertata nel corso dell'istruttoria per l'affidamento dell'incarico.

Art. 4 - Tipologia di incarichi e contratti

1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento corrispondono alle seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio: consistono in un'attività di studio, indagine, esame ed analisi su uno specifico oggetto o tema, con la finalità di produrre un risultato o un elaborato che diverrà di proprietà dell'Agenzia e che sarà utilizzato per i propri fini istituzionali. Caratteristica di questo tipo di incarico è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca: consistono in un'attività di approfondimento su un determinato argomento, da concludersi con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle soluzioni utili per l'Agenzia. Presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Agenzia medesima;
 - c) incarichi di consulenza: consistono nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio o consulti su specifiche questioni proposte dall'Ente, idonei ad orientare l'azione dei propri organi;
 - d) altre collaborazioni ad alto contenuto professionale, per la realizzazione di specifici programmi, progetti, obiettivi o fasi di essi, anche legati alla programmazione dell'Ente con particolare riferimento all'utilizzo di fondi strutturali.
2. Per contratto di opera professionale si intende quello con il quale l'incaricato si obbliga a compiere un'opera o un servizio, rientrante nella professione esercitata abitualmente, con lavoro proprio, senza vincolo di subordinazione.
3. Costituiscono elementi caratterizzanti il contratto d'opera professionale:
 - a) l'esercizio abituale dell'attività oggetto dell'incarico;
 - b) titolarità di partita IVA, con obbligo di fatturazione;
 - c) completa autonomia del professionista circa il tempo ed il modo della prestazione.

Art. 5 - Procedura di interpello interno

1. Il fabbisogno di collaborazione specialistica e qualificata è effettuata dal Direttore Generale o dagli altri Dirigenti/Responsabili con una richiesta di conferimento di incarico rivolta al Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, precisando:

- a) oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani, ai programmi, ai progetti o alle attività di ufficio dell'Agenzia;
- b) titoli di studio: Diploma o Laurea specifiche;
- c) qualificata esperienza/professionalità;
- d) durata dell'incarico;
- e) quantificazione del livello di impegno necessario.

2. Preliminarmente, al fine di verificare la presenza all'interno dell'Agenzia delle risorse umane cui affidare le attività necessarie, il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane predispone un avviso interno (interpello) da pubblicare per almeno 15 giorni nel sito istituzionale dell'Agenzia, da trasmettere al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e da diramare a tutti i dipendenti anche a mezzo e-mail.

3. Le domande pervenute sono valutate dal Direttore Generale, di concerto con gli altri Dirigenti/Responsabili interessati. L'esito della valutazione deve essere puntualmente motivata, tanto se positiva quanto se negativa.

4. Nel caso di valutazione negativa dell'interpello interno, ovvero di assenza di domande, si procede a istruisce la procedura comparativa di cui all'art. 6

CAPO II - SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA

Art. 6 - Procedura comparativa per titoli e colloquio

1. L'individuazione dei soggetti da incaricare avviene mediante procedura comparativa, per qualsivoglia tipologia di incarico o contratto, con apposito avviso di selezione contenente:

- a) l'oggetto puntuale e circoscritto delle prestazioni e delle attività da svolgere;
- b) i requisiti qualificanti: titoli di studio, abilitazioni, specializzazioni, esperienze professionali.
- c) i termini e le modalità per la presentazione della domanda;
- d) i criteri di valutazione (punteggi);
- e) le modalità di svolgimento della procedura selettiva mediante comparazione dei curricula formativi e professionali e successivo colloquio su materie predeterminate e sulle esperienze professionali;
- f) la specifica che l'incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo;
- g) la durata del contratto;
- h) il compenso lordo complessivo previsto;
- i) la clausola di non utilizzabilità del consulente alla stregua di un dipendente dell'ente.

2. I requisiti richiesti possono essere distinti in:

- a) requisiti generali (mai inferiori agli standard di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.);
- b) requisiti specifici;
- c) requisiti preferenziali.

3. L'avviso è pubblicato per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell'Agenzia, sul BURP e sulla piattaforma digitale InPa.it. Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.

4. Qualora la procedura comparativa non abbia prodotto esito, potrà essere indetta una nuova procedura comparativa prevedendo un più ampio periodo di pubblicazione e/o ampliando i requisiti di partecipazione.

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda

1. Per partecipare alla procedura comparativa, i candidati devono presentare la propria domanda di ammissione esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento InPA, secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione.

2. La domanda, compilata online, costituisce autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere, sotto la responsabilità del candidato, le seguenti dichiarazioni: a) dati anagrafici completi; b) iscrizione nelle liste elettorali o motivazione della mancata iscrizione; c) godimento dei diritti civili e politici; d) titolo di studio posseduto e eventuale equipollenza; e) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e normativa nazionale applicabile; f) veridicità delle informazioni riportate nel curriculum vitae.

3. I titoli e i requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione dell'avviso e, ove previsto, permanere all'atto dell'eventuale stipula del contratto/incarico.

4. Non è richiesta copia del documento di identità, in quanto l'autenticità del candidato è garantita dall'accesso tramite SPID, CIE o CNS sul Portale InPA.

5. Qualora si verificano malfunzionamenti tecnici del Portale InPA che impediscano la presentazione della domanda nei termini indicati, l'Amministrazione potrà disporre una proroga del termine di scadenza, nella misura corrispondente alla durata del malfunzionamento, mediante provvedimento motivato.

6. La domanda inoltrata tramite InPA sarà confermata mediante ricevuta elettronica generata dal sistema, che attesta data e ora di invio. Sono escluse modalità di presentazione alternative, salvo diversa indicazione nell'avviso di selezione.

Art. 8 - Commissione e procedura di valutazione

1. Ai fini dell'espletamento della procedura comparativa è nominata una Commissione di valutazione, composta da almeno tre membri. La Commissione può essere composta da dirigenti dell'Ente o funzionari con elevata qualificazione (EQ), nonché da docenti universitari o dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata competenza nelle materie oggetto dell'incarico. Il Presidente è designato tra i componenti della Commissione.

2. Il Responsabile del procedimento prende parte alla Commissione come segretario verbalizzante e istruisce la verifica giuridico formale dei titoli e delle autodichiarazioni e predispone il verbale di ammissione alla valutazione.

3. La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati attribuendo max 60 punti come indicato nell'Avviso di selezione e predisponendo la graduatoria degli idonei al colloquio - con l'indicazione del punteggio massimo conseguito - pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale dell'Agenzia assieme al calendario dei colloqui.

4. Per la valutazione dei colloqui sono resi disponibili 40 punti.

5. La graduatoria finale viene trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Il Direttore generale approva la graduatoria finale con proprio provvedimento nonché dispone la pubblicazione sul sito web di Pugliapromozione, con valore di pubblicità legale, e

reca i punteggi conseguiti da ciascuno dei candidati. Eventuali ex aequo sono risolti in base ai titoli preferenziali dichiarati in domanda. In caso di permanenza della situazione di ex aequo costituiscono criterio di preferenza gli anni di esperienza.

Art. 10 - Conferimento dell'incarico, verifiche e pubblicazioni

1. Il conferimento dell'incarico avviene con determinazione del Direttore Generale previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati e previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse.
2. Il soggetto incaricato dovrà presentare a mezzo PEC la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione dell'incarico entro 7 gg. dalla data di formale comunicazione di affidamento dell'incarico, a pena di decadenza e scorrimento della graduatoria.
3. La verifica dei requisiti e delle esperienze auto-dichiarati e certificate potrà essere oggetto in ogni tempo di specifico e puntuale accertamento da parte dell'Agenzia presso le istituzioni e le altre amministrazioni competenti. In caso di dichiarazioni mendaci e/o di titoli manipolati o contraffatti si procederà a denunciare gli autori alle Autorità competenti con ogni conseguenza sulla invalidità del contratto eventualmente stipulato e salve le ulteriori responsabilità giuridiche derivanti da tali atti o fatti.
4. In attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, sono pubblicati sul sito ufficiale dell'Agenzia: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae dell'incaricato; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato; e la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse.
5. Alla pubblicazione si provvede, tempestivamente, nell'apposita sotto sezione della Sezione Amministrazione Trasparente.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Informativa sulla privacy

1. Le attività di trattamento svolte in esecuzione del presente Regolamento devono avvenire nel rispetto dei principi, norme e cautele previste dal Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (e s.m.i.).
2. Le attività del presente Regolamento si fondano sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679 e, in particolare, sul principio di liceità in base al quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando il trattamento avviene sulla base di una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico di cui è investita l'Agenzia, in ossequio al disposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) e all'art. 9, paragrafo 2, lett. g), del Reg. UE 2016/679. L'Agenzia e i professionisti esterni incaricati agiscono, di norma, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali degli interessati, ai fini dell'esecuzione degli incarichi affidati.
3. L'Agenzia, al momento del conferimento di un incarico individuale o della creazione dell'Albo, rende disponibile l'informativa completa in ordine al trattamento dei dati, nonché una informativa breve negli appositi moduli messi a disposizione dei professionisti.

4. Titolare del trattamento dei dati relativi ai professionisti raccolti per le finalità di cui al presente Regolamento è l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione. Sul sito web istituzionale dell'Agenzia sono rese agli interessati le informazioni in materia di trattamento dei dati personali in osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679.

Art. 12 - Pubblicazione e trasmissione. Abrogazioni.

1. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
2. Il presente Regolamento è altresì trasmesso alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 3, comma 57 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005, i provvedimenti relativi al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza, studio e ricerca, e quelli di liquidazione degli stessi, di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), sono trasmessi alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, entro il termine di giorni 30 dalla relativa adozione/liquidazione.
4. Il presente Regolamento abroga integralmente i precedenti regolamenti in materia di conferimento incarichi di collaborazione e patroncini forensi.